



NOTAIO

Michele Iannucci

via Caduti sul Lavoro, 73

81011 Alife (CE)

Tel. 0823/918829

Fax 0823/783985

miannucci@notariato.it

Rep. n. 3652

Racc. n. 2676

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di dicembre

1 dicembre 2016

in **Alife** e nel mio studio sito alla via Caduti sul Lavoro n. 73.

Avanti a me **Avv. MICHELE IANNUCCI, Notaio** per la residenza di Alife iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, assistito dalla sig.na Saldutto Marianna nata a Napoli il 2 febbraio 1988 e residente in Faicchio alla contrada Massa via Iacovelli e dal sig.re Lima-ta Luca nato a Benevento il 2 ottobre 1980 e residente in Te-lese Terme alla via Angelo Massarelli n. 42, testi aventi i requisiti di legge come mi confermano.

Si sono costituiti:

- 1) **Luongo Carlo** nato a Pozzuoli (NA) il 9 settembre 1946 ed ivi domiciliato al viale Capomazza n. 11, numero di codice fiscale LNG CRL 46P09 G964E, cittadino italiano;
- 2) **Luongo Margherita** nata a Napoli (NA) il 4 febbraio 1977 e domiciliata in Pozzuoli (NA) al viale Capomazza n. 11, numero di codice fiscale LNG MGH 77B44 F839V, cittadina italiana;
- 3) **Luongo Violetta** nata a Napoli (NA) il 27 ottobre 1980 e domiciliata in Pozzuoli (NA) al viale Capomazza n. 11, numero di codice fiscale LNG VTT 80R67 F839C, cittadina italiana;
- 4) **Mascolo Luigi** nato a Casola di Napoli (NA) l'1 gennaio 1964 e residente in Gragnano (NA) alla via Roma n. 61, numero di codice fiscale MSC LGU 64A01 B980I, cittadino italiano.

Della identità personale dei comparenti io notaio sono certo.

Con il presente atto si conviene quanto segue:

ARTICOLO PRIMO - E' costituita per volontà dei comparenti Luongo Carlo, Luongo Margherita e Luongo Violetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, una fondazione denominata:

"FONDAZIONE MARIA GUARINO AMOR ONLUS".

La Fondazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO SECONDO - La Fondazione ha sede legale nel Comune di Caserta (CE) attualmente alla via Giovanni Patturelli n. 65. La durata della Fondazione è illimitata.

ARTICOLO TERZO - La Fondazione è retta dallo **statuto** che, firmato dai comparenti, dai testimoni e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera **"A"** formandone parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO QUARTO - La Fondazione non ha scopo di lucro e per-segue esclusivamente finalità di solidarietà sociale così come previsto dal D. Lgs. 460/97 ed intende operare nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Essa si prefigge lo scopo di contribuire - direttamente o in



**Registrato a Caserta
il 9 dicembre 2016
n. 17643 serie 1T**

Avv. Michele Iannucci NOTAIO Via Caduti sul Lavoro, 73 - 81011 - ALIFE (CE) Tel. 0823 918829 - Fax 0823 783985 - e-mail: miannucci@notariato.it

collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche

e/o private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni - alla promozione e allo sviluppo della ricerca medico-scientifica con particolare riguardo a:

- ricerca di terapie integrative e dei gas medicali, tra cui l'ossigeno-ozono terapia e l'ossigeno terapia iperbarica, su patologie infiammatorie croniche;
- promozione e divulgazione della cultura e dell'utilizzo dell'ossigeno-ozono terapia quale metodica idonea a potenziare l'effetto dei farmaci ed a ridurre consistentemente gli effetti collaterali che essi provocano, attraverso un'azione trasversale che consente il trattamento di numerosissime patologie ed un notevole miglioramento della qualità della vita delle persone;
- utilizzo dell'ossigeno-ozono terapia in patologie farmaco-resistenti;
- sensibilizzazione e formazione ed informazione circa i benefici dell'ossigeno-ozono terapia e sul suo utilizzo anche quale metodica parallela alla medicina tradizionale;
- ricerca e divulgazione dell'utilizzo dell'ossigeno-ozono terapia nei nuovi campi applicativi della riabilitazione antalgica e della salute come rimedi per numerosissime patologie quali, a titolo esemplificativo, patologie infettive, dell'apparato locomotore, del sistema nervoso, dell'apparato cardiovascolare e del sistema immunitario.

Tali obiettivi si concretizzano attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

1. attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca nel campo bio-medico in generale e nel settore delle patologie citate nel presente articolo in particolare;
2. attività che favoriscano l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica;
3. attività di gestione di laboratori di ricerca o di altre istituzioni scientifiche nazionali o regionali anche mediante apposite convenzioni;
4. attività di relazioni scientifiche con Istituzioni accademiche nazionali ed internazionali con scambi reciproci, al fine di aumentare la conoscenza della ricerca scientifica di base e clinica in campo medico.

La Fondazione, comunque, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con l'espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Lo scopo e le finalità della fondazione saranno perseguiti secondo le modalità meglio specificate nell'allegato statuto.

ARTICOLO QUINTO - A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i componenti assegnano alla stessa, destinandola ad essa in dotazione per l'attuazione delle sue finalità, la

complessiva somma di euro cinquantamila (50.000,00), ripartita nelle seguenti rispettive misure:

- da parte del componente Luongo Carlo, la somma di euro quarantacinquemila (45.000,00);
- da parte della componente Luongo Margherita, la somma di euro duemilacinquecento (2.500,00);
- da parte della componente Luongo Violetta, la somma di euro duemilacinquecento (2.500,00).

La suindicata somma, che i costituenti fondatori si obbligano a versare nelle casse della Fondazione entro trenta giorni da oggi e comunque prima della presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica all'Autorità Competente, è destinata a costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, con obbligo per quest'ultima:

- di metterla in inventario ed iscriverla a bilancio e di custodirla;
- di destinare detto capitale agli scopi della Fondazione, oltre che da quanto sopra disposto a titolo di dotazione e da quanto successivamente versato per la gestione dai costituenti e/o da terzi.

ARTICOLO SESTO - I soci fondatori nominano quali membri del Consiglio di Amministrazione:

- quale Presidente, il componente Luongo Carlo, per il tempo della sua vita;
- quale Vice-Presidente la componente Luongo Margherita, per il tempo della sua vita;
- il componente Mascolo Luigi, per la durata di tre anni.

I componenti Luongo Carlo, Luongo Margherita e Mascolo Luigi accettano la nomina.

Ai sensi dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione provvederà a nominare se del caso il Comitato di Consulenza Scientifica, l'Organo di Revisione Contabile ed il Comitato Esecutivo.

ARTICOLO SETTIMO - Il primo esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre 2017.

ARTICOLO OTTAVO - Per quanto non previsto nel presente atto, si richiamano espressamente le norme vigenti in materia.

ARTICOLO NONO - I componenti dichiarano espressamente che il presente atto è sottoposto alla condizione risolutiva del mancato riconoscimento giuridico della Fondazione qui costituita.

Ottenuto il riconoscimento giuridico, il possesso legale ed il materiale godimento dei beni mobili in oggetto verranno trasferiti a favore dell'Ente donatario per tutti gli effetti utili ed onerosi con l'impegno da parte dei componenti stessi di svolgere le pratiche richieste dalla legge e riservandosi, quindi, di apportare al presente atto ed allo statuto allegato, le modifiche richieste dalle competenti Autorità, delegando all'uopo il componente Luongo Carlo alla sottoscrizione della relativa istanza nonché per apportare al presente atto



ed ai suoi allegati, tutte le modifiche ed integrazioni eventualmente richieste in sede di riconoscimento.

ARTICOLO DECIMO - Agli effetti dell'iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni altro effetto fiscale i comparenti dichiarano che il valore complessivo dei beni costituenti dotazione iniziale della fondazione è di Euro cinquantamila (50.000,00).

ARTICOLO UNDICESIMO - Imposte e spese relative alla costituzione della fondazione, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione. Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, nonché le agevolazioni previste dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per esenzione di bollo e imposta di registro.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, unitamente all'allegato, in presenza dei testimoni, ai comparenti i quali da me interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in un foglio di carta per facciate tre e parte della quarta fin qui, viene sottoscritto dai comparenti, dai testi e da me Notaio alle ore quattordici.

F.to Carlo Luongo

F.to Margherita Luongo

F.to Violetta Luongo

F.to Luigi Mascolo

F.to Marianna Saldutto

F.to Luca Limata

F.to Michele Iannucci Notaio (impronta del sigillo)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP. N. 3652 E DI CORR. N. 2676

===== STATUTO =====

===== ART. 1 =====

===== DENOMINAZIONE =====

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, una Fondazione, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, con la denominazione

===== "FONDAZIONE MARIA GUARINO AMOR ONLUS". =====

La Fondazione utilizza nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

===== ART. 2 =====

===== AMBITO DI ATTIVITA' SEDE E DURATA =====

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito dell'Unione Europea, ma anche di paesi extracomunitari, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione della finalità istituzionali.

La Fondazione ha sede legale in Caserta (CE) attualmente alla via Giovanni Patturelli n. 65.

Le eventuali e future sedi operative della Fondazione, necessarie allo svolgimento dell'attività e al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione vengono individuate dal Consiglio d'Amministrazione.

La sua durata è illimitata.

===== ART. 3 =====

===== SCOPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI =====

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale così come previsto dal D. Lgs. 460/97 ed intende operare nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Essa si prefigge lo scopo di contribuire - direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni - alla promozione e allo sviluppo della ricerca medico-scientifica con particolare riguardo a:

- ricerca di terapie integrative e dei gas medicali, tra cui l'ossigeno-ozono terapia e l'ossigeno terapia iperbarica, su patologie infiammatorie croniche;
- promozione e divulgazione della cultura e dell'utilizzo dell'ossigeno-ozono terapia quale metodica idonea a potenziare l'effetto dei farmaci ed a ridurre consistentemente gli effetti collaterali che essi provocano, attraverso un'azione trasversale che consente il trattamento di numerosissime patologie ed un notevole miglioramento della qualità della vita delle persone;
- utilizzo dell'ossigeno-ozono terapia in patologie farmaco-resistenti;
- sensibilizzazione e formazione ed informazione circa i benefici dell'ossigeno-ozono terapia e sul suo utilizzo anche quale metodica parallela alla medicina tradizionale;



Maria Anna Giallombardo

Luca Limata

Roberto Tomace

Maria Anna Giallombardo
Luca Limata
Roberto Tomace



- ricerca e divulgazione dell'utilizzo dell'ossigeno-ozono terapia nei nuovi campi applicativi della riabilitazione analgica e della salute come rimedi per numerosissime patologie quali, a titolo esemplificativo, patologie infettive, dell'apparato locomotore, del sistema nervoso, dell'apparato cardiovascolare e del sistema immunitario. =====

Tali obiettivi si concretizzano attraverso la realizzazione delle seguenti attività: =====

1. attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca nel campo bio-medico in generale e nel settore delle patologie citate nel presente articolo in particolare; =====
2. attività che favoriscano l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica; =====
3. attività di gestione di laboratori di ricerca o di altre istituzioni scientifiche nazionali o regionali anche mediante apposite convenzioni; =====
4. attività di relazioni scientifiche con Istituzioni accademiche nazionali ed internazionali con scambi reciproci, al fine di aumentare la conoscenza della ricerca scientifica di base e clinica in campo medico. =====

La Fondazione, comunque, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con l'espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. =====

===== ART. 4 =====

===== ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE =====

Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà svolgere: =====

- attività che promuovano l'aggiornamento dei medici sullo sviluppo delle conoscenze relative alle malattie citate nel presente articolo o a settori inerenti; =====
- attività di formazione, direttamente connessa alla ricerca scientifica, di ricercatori che gravitano nella sfera di attività della Fondazione; =====
- attività di divulgazione dei risultati della ricerca medica ed attività di informazione sulle problematiche sociali connesse alle malattie citate nel presente statuto, anche mediante l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e di educazione sanitaria rivolte ai cittadini; =====
- attività di informazione del personale docente di istituti scolastici di ogni ordine e grado, di medici di base ed operatori di cura; =====
- attività di organizzazione di dibattiti e convegni. =====

La Fondazione, infine, potrà svolgere attività di raccolte pubbliche (e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività finanziaria o mobiliare svolta nei confronti del pubblico) effettuate occasionalmente, mediante offerta di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebra-

zioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, per il reperimento di fondi necessari per le proprie attività istituzionali ottemperando agli obblighi di rendicontazione come specificato al successivo articolo 6.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la Fondazione può raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con Organizzazioni Non Profit, Istituzioni ed Enti, nazionali ed esteri, che operino nei settori d'interesse della fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

ART. 5

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la fondazione è dotata di un fondo di dotazione patrimoniale costituito:

- a) dai beni patrimoniali messi a disposizione della Fondazione e indicati nell'atto costitutivo (fondo patrimoniale iniziale) o conferiti a titolo di liberalità;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.
- c) dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentarli.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto, non sono, quindi, rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, recesso.

Alla Fondazione è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è fatto obbligo di redigere un bilancio o



Marcosimo Galdato
Luca Luvati
Michelle Jansen

Maria Rita Chirio
Viole Duvig
F. F. Urasco

Luca Luvati



rendiconto consuntivo, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità. =====

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Presidente della Fondazione predisporre il rendiconto annuale e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Collegio dei Revisori, se nominato, e al Consiglio di Amministrazione. =====

Il Bilancio o Rendiconto deve restare depositato presso la Sede della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dalla Fondazione a spese del richiedente. =====

Entro il 30 aprile il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione acquisita dal Collegio dei Revisori, ed, eventualmente, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso predisposto dallo stesso Presidente. =====

Per le raccolte pubbliche di fondi, ai sensi e nei termini di cui all'art. 20 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate ed alle spese di ciascuna delle manifestazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. =====

Il bilancio o rendiconti sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20-bis del D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 600. =====

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. =====

ART. 7

FONDATORI

Sono Fondatori originari coloro che sottoscrivono l'atto di costituzione della FONDAZIONE MARIA GUARINO AMOR ONLUS. =====

Ai Fondatori sono riconosciuti i poteri di nomina, revoca e sostituzione in caso di dimissioni del Presidente, del Vice-Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei Fondatori stessi nonché, con le medesime modalità di decisione, il potere di esprimere il proprio parere vincolante sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento della Fondazione. =====

Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei Fondatori non intenda proseguire l'iniziativa intrapresa con la costituzione della Fondazione, dovrà darne comunicazione agli altri Fondatori e al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata. Per

effetto di tale comunicazione cesseranno in capo al Fondatore uscente tutti i poteri a lui spettanti. -----

La revoca non è ammessa in caso di nomina a vita. -----

Possono divenire fondatori, nominati tali con decisione presa all'unanimità dei fondatori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione della stessa. -----

Tutte le attribuzioni ed i poteri spettanti ai soci fondatori si trasferiscono per successione mortis causa. -----

ART. 8 -----

SOSTENITORI -----

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, previa presentazione di domanda al Consiglio di Amministrazione e conseguente delibera di accoglimento, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in danaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione. -----

Possono, altresì, ottenere la qualifica di socio sostenitore, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione che ne determinerà anche la durata, coloro che contribuiscano con un'attività anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. -----

La qualifica di Socio Sostenitore dura per almeno 3 anni e si rinnoverà a seguito del versamento della quota determinata dal Consiglio di Amministrazione, o nel caso previsto al secondo comma, in seguito a nuova delibera motivata del Consiglio di Amministrazione. -----

ART. 9 -----

ONORARI -----

Possono ottenere la qualifica di soci Onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo della sanità, della ricerca, della cultura e dell'informazione al perseguimento degli scopi della Fondazione. -----

Gli stessi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e non sono tenuti ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione. -----

La qualifica di socio Onorario è di carattere onorifico e non coinvolge nell'attività della Fondazione. -----

ART. 10 -----

ORGANI DELLA FONDAZIONE -----

Sono Organi della Fondazione: -----

- a) il Consiglio di Amministrazione; -----
- b) il Presidente della Fondazione; -----
- c) il Vice-Presidente della Fondazione; -----



Mariacristina Parente
Luca Grande
Maddalena
Mariacristina Parente
Vicente
francesca



- d) il Comitato di Consulenza Scientifica; =====
- e) l'Organo di Revisione Contabile; =====
- f) il Comitato Esecutivo. =====

I Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo eventualmente incaricato non percepiranno alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio e nell'espletamento dei compiti assegnati. =====

===== ART. 11 =====

===== CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri. =====

Il Presidente ed il vice-Presidente della Fondazione ne fanno parte di diritto. =====

Gli altri membri sono scelti dai Fondatori i quali di volta in volta ne determinano il numero e la durata dell'incarico. = Nel caso in cui uno o più amministratori vengano meno, per qualsiasi motivo, spetta ai Fondatori provvedere alla loro sostituzione. Il numero dei Consiglieri non potrà mai essere inferiore a tre; qualora tale evento si verificasse, i Fondatori sono obbligati a reintegrarlo nel termine massimo di un anno. =====

===== ART. 12 =====

== ATTRIBUZIONI DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ==

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione. =====

In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera, senza facoltà di delega: =====

- sui programmi e le linee guida per la gestione della Fondazione; =====
- sulla scelta dei protocolli di ricerca che verranno effettuati dalla Fondazione, udito il parere non vincolante del Comitato di Consulenza Scientifica. In particolare, esamina le proposte di studi di ricerca presentate; ne esprime una valutazione in base a criteri di interesse scientifico, proponendo, ove necessario, eventuali modifiche; ne riconosce la fattibilità e la non conflittualità con i protocolli già in corso; ne approva, a seguito di parere motivato, l'attivazione nominando responsabile del protocollo il proponente anche persona esterna alla fondazione, ne delibera lo scioglimento dopo aver appurato la documentata impossibilità a proseguire nei termini previsti o nel caso in cui si verificano gravi eventi avversi non previsti; =====
- sulle modifiche del presente statuto sentito il parere vincolante dei Fondatori; =====
- sullo scioglimento della Fondazione sentito il parere vincolante dei Fondatori; =====
- sulla nomina del Revisore dei Conti o dei componenti del Collegio dei Revisori; =====

- sulla nomina del Comitato di Consulenza Scientifica e dei suoi componenti; =====
 - sull'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio preventivo e della relazione annuale sull'attività della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione; =====
- Inoltre il Consiglio di Amministrazione delibera, con facoltà di delega: =====
- sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti; =====
 - sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione; =====
 - sulla stipula di convenzioni relative all'impiego dei contributi; =====
 - sulla verifica dell'impiego dei contributi concessi; =====
 - sull'assunzione ed il licenziamento del personale determinandone il trattamento giuridico ed economico; =====
 - sull'istituzione dei Settori Operativi e sulla nomina del loro responsabile; =====
 - sull'adozione di tutti i regolamenti e le procedure che ritenga opportuni, conformemente al presente Statuto, per l'espletamento dell'attività istituzionale e connessa e per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione; =====
 - sulla costituzione o partecipazione a società, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione; =====
 - sulla ratifica degli atti di straordinaria amministrazione che venissero compiuti dal proprio Presidente o persona dallo stesso delegata nei casi di inderogabile necessità ed urgenza;
 - determinare le linee guida ed i poteri di firma per la gestione dei conti correnti e per le operazioni bancarie; =====
- In questi casi il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente della Fondazione, ovvero ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione. ==
- Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di invitare, ove lo ritenga opportuno, a mezzo del Presidente, alle proprie riunioni, consulenti (sia interni sia esterni al Comitato di Consulenza Scientifica) di primo piano nel campo della biomedicina che potranno fornire pareri orientativi non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione; i rappresentanti degli uffici organizzativi ed amministrativi al fine di riceverne chiarimenti ed informazioni sulle attività di gestione ovvero consulenti esterni che ritenga utili per i lavori del Consiglio di Amministrazione. La presenza di tali persone è condi-



Maresanna Pignatelli
Luca Tomati
Tadeo Juncos

Mariagrazia Orlando
Vincenzo Orlando
F. F. Lucareolo

Luca Tomati



zionata dall'accettazione della loro presenza da parte dei due terzi del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione inoltre potrà avvalersi di figure professionali esterne che ritenga utili come consulenti nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale e dell'attività connessa. =====

===== ART. 13 =====

===== FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio o rendiconto annuale, come previsto dal precedente art. 5 ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. =====

Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare le direttive generali alle quali deve attenersi il Presidente nell'esercizio dei poteri di ordinaria gestione, nonché esercitare i poteri di straordinaria amministrazione della Fondazione. =====

La convocazione è fatta dal Presidente, con invito scritto da inviare, con raccomandata, tramite PEC, via fax, via e-mail o con altro mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, salvo i casi di urgenza. =====

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza di tutti i membri in prima convocazione, con la presenza di almeno due membri in seconda convocazione. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è comunque sempre regolarmente costituito in presenza di tutti i consiglieri, quando gli stessi si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti da trattare. =
Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: =====

- che il presidente ed il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo; =====
- che sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =
- che sia consentito agli intervenuti di percepire gli eventi consiliari e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Al ricorrere delle suddette condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario. =====

Le deliberazioni per tutti gli atti di ordinaria amministra-

zione dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In via esemplificativa e non tassativa saranno ritenuti di straordinaria amministrazione gli atti relativi a:

- 1) acquisizione di beni immobili e accettazione eredità, legati e donazioni;
- 2) istituzione di strutture di ricerca per lo svolgimento dello scopo statutario della Fondazione;
- 3) modificazione dello Statuto;
- 4) scioglimento della Fondazione e presentazione di istanza al Presidente del Tribunale per nomina liquidatore.

Delle deliberazioni verranno redatti i relativi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Fondazione e conservati in appositi registri, esse saranno visibili per chiunque ne abbia motivato interesse e ne faccia istanza. Le copie sono fatte dalla Fondazione a spese del richiedente.

ART. 14

IL PRESIDENTE

All'atto della costituzione della Fondazione il Presidente viene designato a vita, salvo dimissioni, nella persona del fondatore Carlo Luongo.

In caso sostituzione del Presidente per dimissioni, i fondatori designano a maggioranza il nuovo Presidente, fissando la durata della carica.

Spetta al Presidente la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spettano, inoltre, al Presidente tutti i poteri di ordinaria gestione della Fondazione secondo le direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Comitato di Consulenza Scientifica proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni dei suddetti organi e vigilare sul buon funzionamento amministrativo della Fondazione;
- predisporre la bozza di bilancio preventivo e di rendiconto annuale della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- esercitare le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- vigilare sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
- firmare tutti gli atti della Fondazione.


Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o al Segretario o ad uno dei altri componenti del Consiglio di Amministrazione.



Marianna Jodda
Luca Linde
Michele Jodda

Margherita Luongo
Vicente duo of
Fusi Luongo

Carlo Luongo



Inoltre, al Presidente competono, nei casi di inderogabile necessità ed urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere sottoposti, entro 90 giorni, a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione in occasione di una riunione immediatamente ed appositamente convocata dal Presidente stesso. =====

===== ART. 15 =====

===== IL VICE PRESIDENTE =====

La Fondazione ha un Vice-Presidente il quale ha il compito di fare le veci del Presidente in tutti i casi di indisponibilità temporanea di quest'ultimo. =====

Il Vice Presidente viene qui designato a vita, salvo dimissioni, nella persona del fondatore Luongo Margherita. =====

In caso di sostituzione del Vice-Presidente per dimissioni, i fondatori designano a maggioranza il nuovo Vice-Presidente, fissando la durata della carica. =====

Il Presidente ed il Vice-Presidente sono domiciliati per l'incarico presso la sede della Fondazione. =====

===== ART. 16 =====

===== IL PRESIDENTE ONORARIO =====

La Fondazione può nominare un Presidente onorario, individuandolo fra le personalità che nel corso della loro esistenza si siano particolarmente distinti nell'ambito di attività oggetto della Fondazione. =====

Il Presidente Onorario è invitato permanente alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. Egli ha diritto di voto e può essere delegato dal Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della Fondazione. =====

La carica di Presidente onorario è assegnata dal Consiglio d'Amministrazione che ne determina anche la durata. =====

===== ART. 17 =====

===== IL SEGRETARIO =====

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche tra persone non facenti parte della Fondazione. =====

In generale collabora con il Presidente ed in particolare si occupa dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione. =====

===== ART. 18 =====

===== ORGANO DI REVISIONE CONTABILE =====

L'Organo di Revisione Contabile, se nominato, può essere costituito da un Revisore Unico o da un Collegio composto da tre membri, nominato dal Consiglio di Amministrazione. =====

La nomina dell'organo di revisione contabile diviene obbligatoria qualora il totale dei proventi della Fondazione superi per due esercizi consecutivi il limite di Euro 250.000,00. Qualora, invece, il totale dei proventi della Fondazione su-

perì per due esercizi consecutivi il limite di Euro 1.000.000,00 la Fondazione dovrà nominare, un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti. L'obbligo della collegialità dei revisori cessa se il limite sopra indicato non viene superato per due esercizi consecutivi.

In ogni caso il Revisore Unico o almeno uno dei membri del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Revisione Contabile provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri; esprime il suo parere mediante apposite relazione sul Bilancio o rendiconto annuale; effettua verifiche di cassa, cura la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti.

L'Organo di Revisione Contabile può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.

L'Organo di Revisione Contabile dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

ART. 19

COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. Presiede il Comitato Esecutivo il Presidente della Fondazione.

ART. 20

COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA

Il consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di Consulenza Scientifica con i compiti e nel numero di componenti, determinato dal Consiglio stesso nella relativa delibera di nomina.

Il Comitato di Consulenza Scientifica è costituito da esperti nel campo della ricerca biomedica e clinica scelti dal Consiglio di Amministrazione. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Comitato formulerà un regolamento per il suo funzionamento, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.


Il Comitato ha la funzione di assistere il Consiglio di Amministrazione nella formulazione e valutazione dei programmi di attività della Fondazione.

Presiede il Comitato di Consulenza Scientifica il Presidente della Fondazione.

ART. 21

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:



Michele Di Antonio
Luca
Michele Di Antonio

Maria Rita Di Angelo
Vincenzo De Caro
Prof. Massimo

Erre Luana



1. il libro dei verbali del consiglio d'Amministrazione; =====
2. il libro giornale della contabilità sociale; =====
3. il libro dell'inventario; =====
4. il libro dei verbali dell'Organo di controllo. =====

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati da un Pubblico Ufficiale o dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina. =====

===== Art. 22 =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante dei Fondatori, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione. Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. =====

In caso di scioglimento per qualunque causa, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

===== ART. 23 =====

===== REGOLAMENTO INTERNO =====

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Presidente della Fondazione e da approvarsi Consiglio di Amministrazione, con voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. =====

Eventuali modifiche a tale regolamento interno potranno essere apportate su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione. Tali modifiche, sottoposte al Consiglio di Amministrazione stesso, e saranno accolte con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. =====

===== ART. 24 =====

===== CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

Per ogni controversia in merito alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto, le parti sin d'ora decidono di affidarsi ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, scelti dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale giudicherà ex bono et equo, ed il cui lodo sarà inappellabile. =====

===== ART. 25 =====

===== NORMA DI RINVIO =====

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 e alla legislazione vigente in materia di fondazioni. =====

Io sottoscritto Avv. MICHELE IANNUCCI, Notaio per la residenza di Alife, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, certifico che la presente copia composta di numero nove (9) fogli è conforme all'originale, i cui fogli intermedi sono muniti delle prescritte firme, nei miei rogiti.
Si rilascia per uso consentito.
Alife, 9 dicembre 2016

Michele Iannucci

